

COMUNE DI CASTELMARTE

STATUTO

Articolo 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Castelmarte è un Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato. E' un Ente democratico che si riconosce in un sistema statale di tipo 1. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui presente Statuto. E' riconosciuta la sovranità del cittadino al quale la costituzione riconosce il potere ed il Comune ambisce per se solo il potere di rappresentanza ottenuto per delega.

Articolo 2 FINALITÀ

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e

privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, religiose, sportive, culturali e sindacali all'Amministrazione della cosa pubblica.

Le sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. Il Comune ispira la propria

azione ai seguenti criteri e principi:

- a) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- b) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- c) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel

proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Articolo 3 TERRITORIO E SEDE

COMUNALE

La circoscrizione del Comune è costituita dalla superficie catastale storicamente riconosciuta.

Il territorio del Comune si estende per 1,94 Kmq. confinante con i Comuni di Erba, Canzo, Caslino D'Erba, Ponte Lambro, e Proserpio. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma n. 16.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 4 STEMMA E GONFALONE

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il

nome “CASTELMARTE” e con lo stemma concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. S.G./7325/A in data 13/11/1990 ed individuato con la lettera “G”. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il sopra citato Decreto. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Articolo 5 ALBO PRETORIO

La Giunta Comunale individua nella sede comunale apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura e per gli atti di particolare rilevanza individuati nel regolamento deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari ed in ogni altro mezzo necessario a darne opportuna

divulgazione. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6 PROGRAMMAZIONE

Il Comune persegue in modo imparziale le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione,

della pubblicità e della trasparenza. Avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Como, con la Regione Lombardia e con la Comunità Montana del Triangolo Lariano.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 7 ORGANI

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 8 DELIBERAZIONI DEGLI

ORGANI COLLEGIALI

Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a

scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 9 CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le

competenze stabilite dalla Legge e dello Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 10 SESSIONE E

CONVOCAZIONE

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quello

straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Nei suddetti termini non viene computato il giorno della notifica. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti o altre forme previste dalla legge, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione di messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a

quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e

deve essere adeguatamente pubblicato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 4 giorni lavorativi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i

casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata, indetta dal Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 11 LINEE PROGRAMMATICHE

Entro 30 giorni dalla prima convocazione del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione provvisoria e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Articolo 12 COMMISSIONI

Il Consiglio Comunale nomina le Commissioni previste dalla legge e potrà istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagini, di inchiesta, di studio.

Qualora istituite le Commissioni di controllo, di indagine, e di inchiesta, la Presidenza delle stesse sarà attribuita alla minoranza. La delibera di istituzione

dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Articolo 13 CONSIGLIERI

Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le funzioni di

consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Articolo 14 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscerne ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 15 GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono

individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non

corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

I capigruppo consiliari debbono comunicare il recapito dove far loro pervenire eventuali comunicazioni. Nel caso di mancata comunicazione i capigruppo consiliari si intendono domiciliati presso l'impiegato addetto all'Ufficio Protocollo del comune. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione

inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 16 SINDACO

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai

regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici

, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dei

regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 17 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli

Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- 1 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- 2 - promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

- 3 - convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 4 - adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
- 5 - nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- 6 - conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- 7 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelle di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- 8 - esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste dalle specifiche disposizioni di legge.

Articolo 18 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi

le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal

Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 19 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzione di organizzazione:

- 1 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

- 2 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari

e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

- 3- propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

- 4 - riceve le interrogazioni, le mozioni e le richieste di argomenti da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 20 IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori devono essere comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio. Qualora il Vice Sindaco è un Assessore esterno la presidenza del Consiglio spetterà all'Assessore più anziano di età purché rivesta la qualifica di Consigliere, nel caso che tutti gli Assessori siano esterni la presidenza del Consiglio spetterà al Consigliere più anziano.

Articolo 21 MOZIONI DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una

proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti. Nel conteggio dei due quinti dei Consiglieri assegnati non deve essere compreso il Sindaco.

Articolo 22 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO

PERMANENTE DEL SINDACO

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. L'impedimento

permanente del Sindaco comporta lo scioglimento del Consiglio.

Articolo 23 GIUNTA COMUNALE

La Giunta è l'Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della

trasparenza della efficienza. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 24 COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco e da due o quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 25 NOMINA

Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco e gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.”

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 26 FUNZIONAMENTO DELLA

GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede la Giunta l'assessore più anziano di età.

Articolo 27 COMPETENZE

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non

rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore ed ai responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- 1 propone al Consiglio i regolamenti;
- 2 approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità allo stesso organo;
- 3 elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- 4 assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo

- con gli organi di partecipazione e decentramento;
- 5 propone al Consiglio i criteri per la determinazione e la modificazione delle tariffe;
 - 6 nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - 7 propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - 8 approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - 9 autorizza il Sindaco a conferire la nomina di Direttore generale al Segretario comunale,
 - 10 dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni, di beni mobili;
 - 11 fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso

l'accertamento della regolarità del procedimento;

12 esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Stato ad altro Organo;

13 approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

14 decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

15 fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;

- 16 determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- 17 approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale;
- 18 autorizza la resistenza in giudizio nei casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

Articolo 28 PARTECIPAZIONE

POPOLARE

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione

dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le

prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 29 ASSOCIAZIONISMO

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni

locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla

Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente atto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 30 DIRITTI DELLE

ASSOCIAZIONI

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo

delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera nel rispetto della L. 675/96 in materia di privacy.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.

Articolo 31 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, strutture, beni e servizi in modo gratuito. Le modalità di

erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 32 VOLONTARIATO

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Articolo 33 CONSULTAZIONI

L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 34 PETIZIONI

Chiunque, anche se non residenti nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco.

Se la petizione è sottoscritta da almeno **200** persone, l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune. Se la petizione è sottoscritta da

almeno **100** persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Articolo 35 PROPOSTE

Qualora uno o più elettori del Comune avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottate le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai firmatari della proposta.

Articolo 36 REFERENDUM CONSULTIVI

Un numero di elettori residenti non inferiore al **20%** degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le

materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale.
- b) Regolamento del Consiglio Comunale.

c) PRG e strumenti urbanistici attuativi.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni

almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Articolo 37 ACCESSO AGLI ATTI

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, purché vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito

l'atto, l'interessato può presentare ricorso al TAR.

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 38 DIRITTO DI INFORMAZIONE

Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale.

L'affissione viene curata dal Segretario comunale che

si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Articolo 39 ISTANZE

Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Articolo 40 NOMINA

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. La nomina del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso di un diploma di

Laurea. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Il Difensore Civico, anche nel caso di gestione associata, viene nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti. Non può essere nominato Difensore Civico:

1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
3. i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed

aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

4. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
5. chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Articolo 41 DECADENZA

Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dallo stesso organo che procede alla nomina. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi. Su ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere sulla base anche dell'eventuale convenzione in essere.

Articolo 42 FUNZIONI

Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli Organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti

comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo statuto, od il regolamento. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di Legge. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana e/o comunque su appuntamento.

Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 del medesimo D.Lgs. 267/2000.

Articolo 43 FACOLTA' E PREROGATIVE

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può

consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ri-tardi riscontrati. Il Difensore

Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Articolo 44 RELAZIONE ANNUALE

Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i

suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmetta a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 45 INDENNITA' DI FUNZIONE

Al Difensore Civico non è corrisposta alcuna indennità di funzione ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, fatti salvi gli accordi di eventuali convenzioni.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 46 DIRITTO DI INTERVENTO

NEI PROCEDIMENTI

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi

espressamente previsti dalla Legge o dal regolamento. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 47 PROCEDIMENTI AD

ISTANZA DI PARTE

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito. Il funzionario e/o l'amministratore

devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Articolo 48 PROCEDIMENTI AD
IMPULSO DI UFFICIO**

Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile e/o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'Art. 38 dello Statuto.

Articolo 49 DETERMINAZIONE

CONTENUTO DELL'ATTO

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la

Giunta Comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione. Nel caso di atti puramente gestionali il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato ed il responsabile dell'ufficio e/o del servizio.

CAPO VI

ORGANI BUROCRATICI

Articolo 50 SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario Comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario comunale presta altresì consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Articolo 51 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale di legittimità, del difensore civico, fino alla sua istituzione o del Comitato Regionale di Controllo. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria

l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Articolo 52 DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale

possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta.

Articolo 53 COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà il Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili delle unità organizzative che a lui rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ad eccezione del Segretario Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua

revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le

linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- predispone sulla base delle direttive del Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione;
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- verifica l'efficienza e l'efficacia degli uffici e del personale ad esse preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in

armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;

- emana gli atti di esecuzione delle
deliberazioni non demandati alla
competenza del Sindaco o

dei responsabili dei servizi;

- gestisce i processi di mobilità interna del
personale;
- riesamina, annualmente, sentiti i
responsabili di settore l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione
dell'organico effettivo, proponendo alla
Giunta ed al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti ed adotta, in
via surrogatoria, gli atti di competenza
dei responsabili di servizio nei casi in cui
essi siano temporaneamente assenti,

previa istruttoria curata dal servizio competente;

- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare di transigere, tranne che nel caso di cui all'art. 27 comma 3 punto 18;
- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 54 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'organizzazione strutturale del Comune, si informa a

criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità speditezza e rispondenza dell'attività

amministrativa al pubblico interesse. L'assetto organizzativo è aperto all'interazione con gli altri

livelli istituzionali e con i soggetti della società civile

, è determinato secondo le funzioni di cui il Comune è titolare ed ha carattere strumentale rispetto al raggiungimento dei fini e degli obiettivi della pubblica amministrazione. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei dipendenti durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi delle specifiche norme legislative. Il regolamento disciplina forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 55 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 56 PERSONALE

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi

sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia; trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione

amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle

esigenze dei cittadini.

Articolo 57 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione

amministrativa, tecnica e contabile

secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 58 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere

gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua

forme e modalità di gestione della
tecnostuttura comunale.

Articolo 59 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta

comunale.

**ARTICOLO 60 FUNZIONI DEI
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti

funzioni: a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri; b) rilasciano le attestazioni e le

certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; 1) omettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco; g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle ad esclusiva competenza del Sindaco; h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e

del consiglio e alle di-

rettive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco; l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune; m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. (N.B. = la successiva lettera va prevista nel solo caso in cui tali funzioni non vengano affidate al direttore generale); n) promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne

che nel caso di cui all'art. 27, comma 3, lettera s), del presente statuto.

3.1 responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Spettano ai responsabili di area tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che

la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente ed al Segretario Comunale.

Articolo 61 CONFERENZA DI SERVIZIO

I responsabili di area costituiscono sotto la presidenza del Segretario Comunale o del Direttore Generale — ove nominato — la Conferenza di Servizio la quale ha funzioni

propositive, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario Comunale, per il Direttore Generale e per i funzionari responsabili dei servizi.

La conferenza di servizio è convocata dal Segretario Comunale e/o dal Direttore Generale di propria iniziativa o a richiesta del Sindaco o di un responsabile di area. Il Sindaco ha facoltà di partecipare alle riunioni.

Articolo 62 INCARICHI ESTERNI

L'incarico di responsabile del servizio che richieda un'alta specializzazione professionale e/o una rilevante capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, il cui posto in pianta organica è vacante, può essere conferito mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione

motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti i criteri e le modalità con cui possono anche essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La deliberazione d'incarico stabilisce la natura e la durata dello stesso, le modalità d'esercizio dell'attività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale. L'incarico non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica è rinnovabile una sola volta e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito, anche prima della sua scadenza. Il personale di cui al presente articolo per tutta la durata dell'incarico è equiparato al dipendente del

Comune, con i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i dirigenti od i responsabili di ruolo. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale

e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a

trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Se l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato si assume a riferimento il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro con "Enti locali".

TITOLO III – SERVIZI -

Articolo 63 FORME DI GESTIONE

L'istituzione e gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività da parte del Comune sono rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. Il Comune può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia

opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza vincolo delle proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

a. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di

programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 64 AZIENDA SPECIALE

Il Consiglio Comunale per la gestione anche di più servizi economicamente ed imprenditorialmente

rilevanti, può deliberare nel rispetto delle norme legislative e statutarie, la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale. L'ordinamento, le attività ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati

dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e da propri regolamenti interni delle aziende stesse. Sono organi dell'Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete l'attività gestionale. Il Presidente e gli amministratori sono nominati dal Sindaco, fra persone che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti e comprovate esperienze di amministrazione. Ad essi si applicano le modalità di nomina e di revoca, previste dalla legge e dallo Statuto, per i componenti della Giunta Comunale.

Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi in cui si può procedere alla chiamata diretta. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Aziende, ivi compresi i criteri generali per

la

determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi. Approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale. Le dimissioni del presidente dell'Azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione, comportano la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dalla nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 65 ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente specifico regolamento di disciplina dell'organizzazione, dell'attività e di funzionamento. Gli indirizzi di osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di

esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Ai fini della nomina e della revoca degli amministratori trova applicazione quanto disposto dal precedente Art. 64. Il regolamento disciplina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione , gli eventuali

ulteriori requisiti specifici richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status, nonché le modalità di funzionamento dell'organo. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

**Articolo 66 SOCIETA' PER AZIONI O A
RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione

dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e, qualora si tratti di società miste, in ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale. I consiglieri comunali possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente

tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E

FORME ASSOCIATE

Articolo 67 PRINCIPI

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme

associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 68 CONVENZIONI

Il Comune, per assicurare lo svolgimento in modo continuato di funzioni e servizi determinati, privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni.

Le convenzioni , approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti interessati a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 69 CONSORZI

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende

speciali in quanto applicabili. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione e lo Statuto del Consorzio, contenenti i requisiti ed elementi previsti dalla legge.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 47, deve prevedere l'obbligo di trasmissione per la pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Articolo 70 UNIONE DEI COMUNI

Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni dei Comuni per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza, approvandone

l'atto costitutivo e lo Statuto con le procedure e la maggioranza previste dalla legge per le modifiche statutarie. Alle unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Lo Statuto dell'unione disciplina l'individuazione degli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse. Lo Statuto deve altresì prevedere che il

Presidente deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che altri organi devono essere formati da componenti delle Giunte e Consigli comunali rispettivi, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'unione disciplina la propria organizzazione e funzionamento con regolamenti interni. Ad essa competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati.

Articolo 71 ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento, ai sensi di legge. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza. L'approvazione dell'accordo stesso avviene mediante atto formale del Presidente

della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Per tutti gli accordi di programma l'adesione agli stessi deve avvenire nel rispetto degli atti di indirizzo stabiliti nel Consiglio Comunale. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

Articolo 72 REVISORE DEL CONTO

Il revisore del conto è organo ausiliario, tecnico - consultivo e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. E' deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria ed esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. Il

revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di

incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative al sindaci delle S.p.A. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità o sia stato cancellato dal ruolo professionale decade dalla carica. Il revisore è revocabile solo per inadempienza.

Le norme regolamentari disciplinano, altresì, gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio

del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

Articolo 73 CONTROLLO DI GESTIONE

Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultato. Il Regolamento individua la struttura competente ad effettuare il controllo e la tecnica di gestione nel rispetto dei seguenti misuratori:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza

dell'attività amministrativa svolta;

- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.